



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico

Deliberazione n. 011/2008

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006, n. 216

IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Nella riunione del 21 aprile 2008
VISTI

- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 4 relativo all'obbligo di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, l'articolo 5 che riguarda modalità e tempi di presentazione della domanda di autorizzazione e l'articolo 6 che stabilisce modalità e tempi del rilascio e contenuto dell'autorizzazione;
- la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra pervenuta in data presentata da, per l'impianto denominato, e le ulteriori informazioni fornite al Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, di seguito denominato "Comitato";
- la Decisione della Commissione 2004/156/CE del 29 gennaio 2004 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la deliberazione di questo Comitato n. 001/2008 del 23 gennaio 2008 recante ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate nel periodo 2005-2007 al fine del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 ai sensi del Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ed in particolare, l'articolo 3 comma 5 recante disposizioni di monitoraggio transitorie;
- il DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273. convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni di attuazione della decisione della Commissione Europea 2004/156/CE del 29 gennaio 2004 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il DEC/RAS/023/2006 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273. convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni per la verifica

delle comunicazioni delle emissioni previsto dall'articolo 14 paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;

- il DEC/RAS/115/2006 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni previsto dall'articolo 14 paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316;
- le informazioni inviate dai gestori in data 20.12.2007, 15.03.2008 e 31.03.2008 , rispettivamente per gli impianti autorizzati con il n. 1526, 1547 e 287 , attestanti la capacità degli impianti di monitorare le emissioni di gas ad effetto serra;
- che le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono contenute nella base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web dell'APAT all'indirizzo www.ages.sinanet.apat.it;
- che non sono state emanate le disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE, con particolare riferimento ai contenuti del "piano di monitoraggio" di cui alla sezione 4.3 della medesima Decisione, nonché alle modalità e tempistica della sua trasmissione da parte dei gestori degli impianti a questo Comitato;

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

Articolo 1

(rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

1. Per gli impianti di cui alla seguente tabella, è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. La legenda relativa al codice delle fonti è riportata in allegato 1 come parte integrante sostanziale alla presente deliberazione.

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo impianto	Fonti
1526	ABRUZZOENERGIA S.p.A.	Centrale di Gissi	Contrada Selva 66052 Gissi (Chieti)	F1(3), F2(3), F3(1), F4(1), F5(1), F6(10), F7(10)
1547	Unigrà S.p.A.	Centrale biomasse Conselice Est	Via Gardizza 7/a 48017 Conselice (Ravenna)	F1(10), F2(10), F3(10), F4(1), F5(13)
287	CARTIERA VAL POSINA s.r.l.	CARTIERA VAL POSINA s.r.l.	Via Perale 19, 36011 Arsiero (VI)	F1(75), F2(75), F3(75), F4(77), F6(75), F7(75)

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 hanno accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”.

Articolo 2

(aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra)

1. Il gestore di ciascun impianto di cui all’articolo 1 richiede l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell’impianto, ovvero di suoi ampliamenti, di modifica dell’identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

2. La domanda di aggiornamento dell’autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=653, è presentata dal gestore dell’impianto di cui all’art. 1 al Comitato almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Articolo 3

(disposizioni di monitoraggio)

1. Entro il 30 giugno 2008 questo Comitato emana le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l’altro, i contenuti del “piano di monitoraggio” che i gestori degli impianti di cui all’articolo 1 trasmettono a questo Comitato, nonché le modalità e la tempistica della trasmissione.

3. A seguito del ricevimento del “piano di monitoraggio” di cui al precedente comma, questo Comitato avvia l’istruttoria per la verifica della sua completezza e correttezza, nonché della rispondenza dei suoi contenuti rispetto alle disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2007/589/CE. A conclusione dell’istruttoria questo Comitato approva il “piano di monitoraggio” senza richiesta di modifiche qualora lo ritenga compatibile con disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2007/589/CE o con richiesta di modifiche, qualora lo ritenga non compatibile con disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2007/589/CE.
4. Scaduti 30 (trenta) giorni dall’approvazione del “piano di monitoraggio”, i gestori degli impianti di cui all’Articolo 1 effettuano il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra, ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo le disposizioni di cui al “piano di monitoraggio” come approvato da questo Comitato;
5. A decorrere dalla data di notifica della presente deliberazione, nelle more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti di cui all’Articolo 1 effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo le disposizioni del DEC/RAS/854/2005, tenendo conto che :
 - a) le determinazioni analitiche del fattore di emissione, potere calorifico netto, del fattore di ossidazione, del tenore di carbonio, della frazione di biomassa o dei dati relativi alla composizione dei combustibili e dei materiali conformi alle disposizioni di cui al punto 10 dell’allegato I della Decisione 2004/156/CE, possono essere anche effettuate da laboratori che rispondono a requisiti equivalenti a quelli fissati nella norma EN ISO 17025:2005.
 - b) l’equivalenza di tali requisiti può essere dimostrata in via preliminare in base ai criteri di cui all’allegato 6 della deliberazione n.001/2008. A tal fine i gestori di impianto interessati inviano le informazioni di cui all’allegato 6 all’indirizzo di posta elettronica ras.autorizzazione-et@minambiente.it entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della presente deliberazione o dalla data di avvio dell’impianto se successiva.

Articolo 4

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra)

1. Il gestore di ciascun impianto di cui all’articolo 1 presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all’art. 3 dalla data di avvio dell’impianto.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta su carta semplice, secondo lo schema nell’allegato 2 alla presente deliberazione, va inviata al “Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo” – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a

mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della presente deliberazione.

La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante.

3. Fino al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 il Comitato provvede affinché il gestore del relativo impianto non possa trasferire quote di emissioni di CO₂.

Articolo 5

(disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. A decorrere dall'anno successivo al rilascio della autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore di ciascun impianto di cui all'articolo 1 comunica al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'articolo 3.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere redatte secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1896 e devono contenere le informazioni ivi indicate.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere corredate da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto ai sensi del DEC/RAS/023/2006 a seguito di verifica delle comunicazioni.

4. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere sottoscritte dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it.

5. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al comma 3 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".

6. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a esprimere un giudizio si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

Articolo 6

(pubblicità dei dati)

Le comunicazioni delle emissioni di cui all'art. 5 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del Decreto . Legislativo. 19 agosto 2005, n. 195.

Articolo 7
(restituzione delle quote di emissioni di gas serra)

A decorrere dall'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra , entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto di cui all'articolo 1 restituisce quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

Rosaria Romano
IL PRESIDENTE

Legenda codici attività e fonti

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
1	Caldaia	1.1 - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)
2	Brucciato	
3	Turbina	
4	Riscaldatore	
5	Fornace	
6	Inceneritore	
7	Stufa	
8	Forno	
9	Essiccatoio	
10	Motore	
11	Torcia	
12	torre di lavaggio	
13	altro apparecchio o macchina	
14	Caldaia	1.2 - Raffinerie di petrolio
15	riscaldatore di processo / dispositivo di trattamento	
16	motore a combustione interna / turbina	
17	ossidatore catalitico e termico	
18	forno per la calcinazione di coke	
19	pompa antincendio	
20	generatore di emergenza/di riserva	
21	Torcia	
22	Inceneritore	
23	Cracker	
24	impianto per la produzione di idrogeno	
25	rigenerazione di catalizzatori	
26	apparecchiatura per il coking	
102	Brucciato	
103	Turbina	
104	Riscaldatore	
105	Fornace	
107	Stufa	
108	Forno	
109	Essiccatoio	
110	Motore	
112	Torre di lavaggio	
113	Altro apparecchio o macchina	
27	materia prima	1.3 - Cokerie
28	combustibile convenzionale	
29	gas di processo	
30	altro combustibile	
31	lavaggio degli effluenti gassosi	
114	Caldaia	
115	Brucciato	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>	
116	Turbina		
117	Riscaldatore		
118	Fornace		
119	Inceneritore		
120	Stufa		
121	Forno		
122	Essiccatoio		
123	Motore		
124	Torcia		
125	Torre di lavaggio		
126	Altro apparecchio o macchina		
32	materia prima		2.1 - Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
33	combustibile convenzionale		
34	gas di processo		
35	residui di processo usati come materiale in entrata		
36	altro combustibile		
37	lavaggio degli effluenti gassosi		
127	Caldaia		
128	Bruciatore		
129	Turbina		
130	Riscaldatore		
131	Fornace		
132	Inceneritore		
133	Stufa		
134	Forno		
135	Essiccatoio		
136	Motore		
137	Torcia		
138	Torre di lavaggio		
139	Altro apparecchio o macchina		
38	materia prima	2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	
39	combustibile convenzionale		
40	agente riducente		
41	gas di processo		
42	consumo degli elettrodi in grafite		
43	altro combustibile		
44	lavaggio degli effluenti gassosi		
140	Caldaia		
141	Bruciatore		
142	Turbina		
143	Riscaldatore		
144	Fornace		
145	Inceneritore		
146	Stufa		
147	Forno		
148	Essiccatoio		
149	Motore		
150	Torcia		
151	Torre di lavaggio		

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
152	Altro apparecchio o macchina	
45	calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	3.1a - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità produttiva >500 t/g
46	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
47	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
48	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
49	combustibile non usato per i forni	
50	lavaggio degli effluenti gassosi	
51	calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	
52	Altro combustibile	
166	Caldaia	
167	Brucciato	
168	Turbina	
169	Riscaldatore	
170	Fornace	
171	Inceneritore	
172	Stufa	
173	Forno	
174	Essiccatoio	
175	Motore	
176	Torcia	
177	Torre di lavaggio	
178	Altro apparecchio o macchina	
153	Caldaia	3.1b - Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi con capacità produttiva > 50 t/g, o in altri tipi di forni aventi una con capacità produttiva > 50 t/g
154	Brucciato	
155	Turbina	
156	Riscaldatore	
157	Fornace	
158	Inceneritore	
159	Stufa	
160	Forno	
161	Essiccatoio	
162	Motore	
163	Torcia	
164	Torre di lavaggio	
165	Altro apparecchio o macchina	
231	calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	
232	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
233	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
234	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
235	combustibile non usato per i forni	
236	lavaggio degli effluenti gassosi	
237	calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
238	Altro combustibile	
53	fusione di carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi contenuti nelle materie prime	3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
54	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
55	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
56	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
57	altro combustibile	
58	additivo contenenti carbonio (compreso il coke e la polvere di carbone)	
59	lavaggio degli effluenti gassosi	
179	Caldaia	
180	Bruciatore	
181	Turbina	
182	Riscaldatore	
183	Fornace	
184	Inceneritore	
185	Stufa	
186	Forno	
187	Essiccatoio	
188	Motore	
189	Torcia	
190	Torre di lavaggio	
191	Altro apparecchio o macchina	
60	calcinazione del calcare/dolomite contenuti nelle materie prime	3.3 - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione >75 t al giorno e con una capacità di forno >4 m ³ e con una densità di colata per forno >300 kg/m ³
61	calcare per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici	
62	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
63	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
64	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
65	altro combustibile	
66	materiale organico contenuto nell'argilla utilizzata come materia prima	
67	additivo utilizzato per conferire porosità	
68	lavaggio degli effluenti gassosi	
192	Caldaia	
193	Bruciatore	
194	Turbina	
195	Riscaldatore	
196	Fornace	
197	Inceneritore	
198	Stufa	
199	Forno	
200	Essiccatoio	
201	Motore	
202	Torcia	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
203	Torre di lavaggio	
204	Altro apparecchio o macchina	
69	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	4.1a - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
70	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
71	Inceneritore	
72	forno per calce e calcinatori	
73	lavaggio degli effluenti gassosi	
74	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
205	Caldaia	
206	Brucciato	
207	Turbina	
208	Riscaldatore	
209	Fornace	
211	Stufa	
212	Forno	
213	Essiccatoio	
214	Motore	
215	Torcia	
216	Torre di lavaggio	
217	Altro apparecchio o macchina	
75	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	4.1b - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
76	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
77	Inceneritore	
78	forno per calce e calcinatori	
79	lavaggio degli effluenti gassosi	
80	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
218	Caldaia	
219	Brucciato	
220	Turbina	
221	Riscaldatore	
222	Fornace	
224	Stufa	
225	Forno	
226	Essiccatoio	
227	Motore	
228	Torcia	
229	Torre di lavaggio	
230	Altro apparecchio o macchina	

Fac simile

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

Il sottoscritto in qualità di gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con autorizzazione n., dichiara che a partire daleffettua il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi a quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione di autorizzazione.

In fede.

Firma

Nota

Qualora il gestore dell'impianto sia una persona giuridica, la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.

La firma del gestore, in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 47 del DPR n. 445/00, deve essere corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità dello stesso gestore o suo legale rappresentante.

L'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti relativi alla predetta dichiarazione sostitutiva.

La falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali [articolo n. 76 del DPR n. 445/00]